



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**

Verona

***Riforma del Terzo settore
(decreto legislativo n. 117 del 2017)
e impatto sugli statuti sociali***

Enti non profit

- **Terzo settore:**

Il riferimento è alla struttura sociale nella quale vengono individuati il primo settore, quello pubblico, il secondo settore, privato, commerciale e mercantile e il terzo settore,

- **Enti senza scopo di lucro:**

Il riferimento è alla finalità per la quale si agisce, finalità dalla quale viene esclusa la produzione di utili da distribuire.

- **Enti morali:**

Il riferimento è civilistico (c.c. , Libro I); distingue le persone giuridiche in pubbliche, private e società.

- **Enti non commerciali:**

Il riferimento è alle disposizioni fiscali.

- Nel Terzo Settore, composto da una pluralità di soggetti, operano organizzazioni che utilizzano diverse forme giuridiche tra cui le più comuni sono:
 - ✓ Associazioni non riconosciute
 - ✓ Associazioni riconosciute
 - ✓ Associazioni di promozione sociale
 - ✓ Associazioni e società sportive dilettantistiche
 - ✓ Organizzazioni di volontariato
 - ✓ Comitati
 - ✓ Fondazioni
 - ✓ Cooperative e imprese sociali
 - ✓ Enti filantropici
 - ✓ Società di mutuo soccorso
- Tali organismi, diversi per natura giuridica, al livello fiscale assumono la definizione di enti non commerciali e in alcune ipotesi possono acquisire la qualifica di **Onlus**, ovvero organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Associazioni

Associazioni Riconosciute

Si costituiscono per atto pubblico e hanno una responsabilità patrimoniale perfetta;

Il riconoscimento ha efficacia costitutiva con Decreto del Presidente della Regione o della Prov. Autonoma.

Associazioni non riconosciute

Si costituiscono per atto scritto ed è responsabile solidalmente chiunque agisce in nome e per conto dell'associazione, indipendentemente dalla carica ricoperta.

Possono essere aperte o chiuse, mentre gli organi di controllo sono solo eventuali.

Associazioni di promozione sociale

Legge 383/2000

- Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni costituite al fine di svolgere **attività di utilità sociale** a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro
- **Struttura aperta:** non sono ammissibili limitazioni in relazione all'ammissione degli associati
- Non sono ammissibili disposizioni che prevedano il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa

DEFINIZIONE DI A.S.D. E S.S.D.


Sono **a.s.d. e s.s.d.** tutti quegli enti collettivi che vengono costituiti nel rispetto dei **commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02** (ossia la finanziaria dell'anno 2003), regolarmente affiliati ad una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva regolarmente conosciuto dal Coni ed **iscritte al Registro Coni** delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

CARATTERISTICHE


L' ATTO COSTITUTIVO E STATUTO C. 17 E 18 ART. 90 LEGGE 289/02, IN PARTICOLARE CI DEVONO ESSERE:

1. LA DENOMINAZIONE;
2. L'OGGETTO SOCIALE;
3. L'ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE;
4. L' ASSENZA SCOPO DI LUCRO E DIVIETO DI DISTRUBUZIONE DEGLI UTILI;
5. PRICIPIO DI DEMOCRAZIA E INTRASMISSIBILITA' DELLE QUOTE SOCIALI;
6. CRITERI PER L'AMMISSIONE E L'ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI;
7. DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO NEL CASO DI SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE E DELLE SOCIETA';
8. OBBLIGO DI REDIGERE IL RENDICONTO ECONOMICO- FINANZIARIO;
9. MODALITA' DI SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE.

REGIMI CONTABILI VIGENTI




REGIME 398/1991: AGEVOLAZIONI



IL MODELLO EAS

Tale onere è previsto per tutti gli enti no profit, tranne per le associazioni pro loco che optano per legge n. 398 e per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali.

ENTI VERIFICATORI



Cosa succede con il nuovo Codice del Terzo Settore?

- Obiettivo del governo è di riordinare e revisionare tutto il terzo settore, abrogando una serie di leggi nate dal 1991 al 2006;
- Si cerca di raggruppare i vari tipi di enti del terzo settore all'interno di un unico registro;
- Vengono ricompresi anche gli enti religiosi;
- Ne rimangono esclusi le amministrazioni pubbliche, le formazioni e associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza, ecc...;
- Vengono cancellate le Onlus;
- Viene stabilito un elenco tassativo di n. 26 attività di interesse generale tipiche del Codice del Terzo Settore (art. 5);

ISCRIZIONE AL RUNTS

- La riforma del Terzo Settore non va a modificare il Codice Civile, salvo l'art. 42 bis inerente le operazioni straordinarie di associazioni e fondazioni, pertanto permangono le figure giuridiche esistenti;
- L'iscrizione al RUNTS non sarà obbligatoria, tuttavia necessaria per godere delle agevolazioni per potersi qualificare come ETS (nuovo ente giuridico);
- Gli Enti no Profit che decideranno di non iscriversi dovranno osservare le disposizioni del Libro I del Codice Civile, ma non *«gli adempimenti relativi al controllo effettuato dall'Ufficio del Registro»*.

SISTEMA DUALE

L'intero sistema degli Enti non profit, dopo l'entrata a regime della nuova normativa, dovrebbe quindi essere costituito da due masse di enti:

- Gli ETS iscritti nel RUNTS, ai quali si applica il d.L. in esame e le imprese sociali ETS iscritte nella sezione speciale del registro imprese alle quali si applica il d.Lgs. 112/2017;
- Tutti i restanti enti o già costituiti, o di nuova costituzione, che scelgono di non iscriversi e preferiscono essere disciplinati dalle norme degli art. 14-42 del Codice Civile, nonché dal D.P.R. 01/02/2000 n. 361.

Quali norme si applicano oggi per definire se un ente è di Terzo Settore o meno?

ENTI COSTITUITI PRIMA DEL 03/08/2017

APS, ODV e Onlus **hanno 18 mesi (fine febbraio 2019)** di tempo per adeguare atti costitutivi, statuti ed organizzazione interna anche modificando la forma giuridica (art. 101 c.2).

Tali modifiche potranno essere realizzate mediante convocazione di un'assemblea ordinaria, ottenendo i requisiti per l'immediata iscrizione al RUNTS.

ENTI COSTITUITI DOPO IL 03/08/2017

Dovranno possedere i requisiti previsti dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore, purché siano applicabili in via diretta ed immediata. Nel periodo transitorio fino all'operatività del RUNTS continueranno ad essere applicate le norme previgenti, dei «vecchi» registri delle ONLUS, ODV, APS o imprese sociali.

Contenuto dell'atto costitutivo e statuto art. 21 Cts

Per espressa previsione normativa si dovranno indicare:

- la denominazione dell'ente (integrata con l'acronimo ETS, ai sensi dell'art. 12);
- l'assenza dello scopo di lucro;
- le finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale perseguite (anche evidentemente alternative);
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale (ricompresa in una o più delle 26 attività tassativamente previste dall'art. 5);
- il patrimonio iniziale (nei limiti previsti dall'art. 22) ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente (particolarmente importanti anche in ragione delle numerose lacune normative di cui diremo appresso);
- i diritti, gli obblighi e i requisiti di ammissione degli associati secondo criteri non discriminatori;
- la nomina dei primi componenti gli organi di amministrazione e controllo;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;
- le eventuali attività diverse rispetto a quelle elencate nell'art. 5 (connotate dai requisiti di secondarietà e strumentalità di cui all'art. 6); e
- le modalità con cui esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15.

In caso di contrasto tra atto costitutivo e statuto, prevalgono le previsioni contenute nello statuto. La manovra lascia ampio spazio a norme di autonomia contrattuale per gli ETs, circostanza che attribuisce grande importanza alle attività volte all'adeguamento degli statuti.

Riconoscimento della Personalità Giuridica

- Atto costitutivo e statuto redatto in forma di atto pubblico notarile soggetto a controllo di legalità proprio delle società;
- Patrimonio minimo:
 - Euro 15.000,00 per le associazioni;
 - Euro 30.000,00 per le fondazioni.

Il valore del patrimonio deve risultare da una relazione giurata di un Revisore Legale o una società di Revisione, salvo non sia costituito da denaro.

ODV

- **Forma giuridica:** associazione (riconosciuta o non riconosciuta).
- **Numero minimo associati:** 7 persone fisiche o 3 ODV. E' ammessa la partecipazione di altri ETS o Enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV.
- **Attività (di interesse generale):** svolta prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati.
- **Denominazione:** deve contenere l'espressione "organizzazione di volontariato" o l'acronimo 'ODV'.
- **Risorse umane:** le ODV possono assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
- **Risorse economiche:** quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da raccolta fondi e da attività diverse da quelle di interesse generale.
- **Amministratori:** scelti tra gli associati che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal Codice civile. A questi amministratori e a tutti i componenti degli organi associativi (ad eccezione dei membri dell'organo di controllo) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- **Ulteriore specificità per le ODV che svolgono attività di protezione civile:** le norme specifiche delle ODV si applicano nel rispetto della disciplina in materia di protezione civile.

APS

- **Forma giuridica:** associazione (riconosciuta o non riconosciuta). Non sono APS i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
- **Numero minimo associati:** 7 persone fisiche o 3 APS. Lo Statuto può prevedere l'ammissione come associati di altri ETS o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS.
- **Attività (di interesse generale):** svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- **Denominazione:** deve contenere l'espressione 'associazione di promozione sociale' o l'acronimo 'APS'.
- **Risorse umane:** le APS possono assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

IMPRESE SOCIALI

L'impresa sociale esercita stabilmente attività d'impresa **di interesse generale** per perseguire finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. Tali attività sono elencate dal decreto attraverso un'ampia gamma di settori all'interno dei quali l'impresa sociale **dovrà realizzare almeno il 70% dei propri ricavi**. Qualora invece l'impresa sociale dovesse impiegare in modo significativo nell'attività produttiva lavoratori svantaggiati o disabili (**almeno il 30%**) essa può allora operare in qualsiasi settore economico. L'impresa sociale si costituisce **con atto pubblico** e deve utilizzare nella denominazione l'indicazione **"impresa sociale"**. Nell'impresa sociale è obbligatoria la presenza di uno o più sindaci revisori. **Negli statuti o nei regolamenti delle imprese sociali devono essere previste forme di consultazione e di partecipazione dei lavoratori e degli utenti, rendendoli capaci di influire sulle decisioni dell'impresa stessa sia per ciò che riguarda la qualità dei beni e dei servizi prodotti sia per quanto riguarda le condizioni di lavoro.**

FORME GIURIDICHE AMMESSE:

- Cooperative sociali;
- Associazioni e fondazioni;
- Società di persone e capitali rif.
Libro V del Codice Civile.

FORME GIURIDICHE NON AMMESSE:

- Pubbliche amministrazioni;
- ODV.

RETI ASSOCIATIVE

Sono ETS costituiti in forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta) che:

- a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 ETS o, in alternativa, almeno 20 fondazioni, le cui sedi (legali o operative) siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome;
- b) svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Nella nuova categoria delle reti associative figurano le reti associative nazionali, cioè le reti che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 ETS o, in alternativa, almeno 100 fondazioni, le cui sedi (legali o operative) siano presenti in almeno 10 regioni o province autonome, e le associazioni con un numero non inferiore a 100.000 persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome.

I REQUISITI STATUTARI OBBLIGATORI:

L'Atto costitutivo o lo Statuto devono contenere, fra le altre, le seguenti nuove informazioni:

- nella denominazione, in qualunque modo formata, l'espressione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" (di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico);
- le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- le attività di interesse generale e le eventuali attività diverse, che costituiscono l'oggetto sociale;
- il patrimonio iniziale, ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
- la nomina dei primi componenti degli organi associativi obbligatori e, quanto previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Organo di Controllo

Nell'art. 31 (Revisione legale dei conti) si legge:

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le **associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni** del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino **per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:**

- a) **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;**
- b) **ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;**
- c) **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.**

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 10 Cts.

A.S.D. E S.S.D.

Con particolare riferimento alla collocazione degli enti sportivi dilettantistici, pur rientrando “l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche” tra le “attività di interesse generale” (art. 5, d.lgs. 117/2017) esercitabili dagli ETS, permane per il mondo sportivo dilettantistico la possibilità di scelta per l’applicazione dell’attuale e specifica disciplina in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 90, l. 289/02, art. 148 Tuir, artt. 67, co. 1, lett. m), e 69, co. 2. Tuir, ecc.). **Occorre, peraltro, considerare che non esiste per l’ente sportivo dilettantistico incompatibilità tra iscrizione nel Registro e iscrizione nel registro del CONI.** Da quanto detto, si ritiene che l’ente sportivo che opta per l’iscrizione nel Registro non perda la possibilità di fruire dei benefici accordati agli enti iscritti anche al registro CONI sopra richiamati, salvo rinunciare, come detto in precedenza, al regime forfetario di cui alla l. 398/91.

A.S.D. E S.S.D.

ATTENZIONE AL PROPRIO STATUTO AI FINI DEL
CONI:

1. Verificare che nell'oggetto sociale sia specificata la disciplina sportiva previste dalla delibera del Coni n. 1566 del 20/12/2016;
2. Verificare che nell'oggetto sociale siano inserite tutte le attività svolte dall'associazione, esempio: lo sport, la gestione degli impianti, il riconoscimento ai fini sportivi, la pubblicità, l'utilizzo dei social network, la gestione del ristorante, ecc...



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**

Verona

Ringrazio per l'attenzione
Dott.sa Martina Padovani

Mail: martina.padovani@bfservices.it

Tel. 0442/600200



BERCELLI & FERRARESE

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI